

Relazione del revisore indipendente
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Al Socio Unico dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema (A.F.M. Crema)
Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

* * *

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema (A.F.M. Crema) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024 dal conto economico e del rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio.

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Le mie responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione denominata "Responsabilità del revisore per la revisione contabile" del bilancio d'esercizio della presente relazione. Confermo di essere indipendente rispetto all'Azienda in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiami di informativa

Il sottoscritto evidenzia che a pag. 9 della nota integrativa gli Amministratori fanno presente che in continuità con i precedenti esercizi, come previsto dal principio contabile OIC24, la voce "concessioni e licenze", iscritta nelle immobilizzazioni immateriali per l'importo di Euro 1.157.222, non è stata oggetto di ammortamento. Tale impostazione contabile è motivata dal fatto che il Consiglio di Amministrazione ha determinato il *fair value* di tale voce e valutato che, anche per l'esercizio 2024, la posta non ha subito durevoli perdite di valore.

Maggiori specificazioni su tale posta contabile sono esposte alla pag.13 della nota integrativa nel paragrafo "immobilizzazioni immateriali".

Richiamo inoltre l'attenzione sul paragrafo della nota integrativa alla pag.14 della stessa, denominato "immobilizzazioni materiali" nel quale gli Amministratori precisano che, per quanto riguarda il bene immobile di via Samarani in Crema, acquistato nel corso dell'esercizio 2012, non si è provveduto ad effettuare alcun ammortamento in quanto attualmente non è funzionale all'attività aziendale.

Sullo stesso bene immobile è stata operata una svalutazione prudentiale in ottemperanza al principio contabile OIC9, pari ad Euro 31.041 nel 2022 mediante costituzione dell'apposito fondo, e nell'esercizio 2024 si è provveduto ad operare un'ulteriore svalutazione, per Euro 49.587.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad adoperare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Il mio obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ho esercitato il giudizio professionale. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare

l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Azienda;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che l'Azienda cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

(art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010)

Gli amministratori dell'Azienda sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Il revisore ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

In adempimento alla disposizione dell'art.14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, a giudizio del revisore, che ha esercitato il proprio spirito critico basato sulla conoscenza e sulla comprensione dell'impresa e del relativo contesto oltre alle informazioni acquisite nel corso dell'attività di revisione, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alla legge.

Crema, 29 maggio 2025

Il Revisore
Dott. Nicola Fiameni